Corte di Cassazione 02 aprile 2015 n° 14000

Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Sondrio, in veste di giudice d'appello, con sentenza 16 maggio 2013, confermava la sentenza emessa il 25 giugno 2012 dal Giudice di pace di Sondrio che aveva assolto - perché il fatto non sussiste - CS imputato dcl delitto di cui all'art. 590, commi 1° e 2° cod. pen. perchè, in qualità di amministratore del condominio " R • sito in Sondrio via x , aveva omesso, per colpa, di assicurare il buon funzionamento del sistema idraulico di eliminazione delle acque meteoriche presso l'autorimessa del condominio di gulsa che CG scivolò In prossimità della griglia posta a protezione del fossetto per il deflusso delle acque piovane a causa della presenza, sulla rampa, di ingente quantità di acqua proveniente da un tubo pluviale pesto all'inizio della stessa, non collegato a pozzetto di scarico nonchè dal condotto di scarico ostruito da materiali di natura eterogenea { foglie marce, residui di polistirolo ed altro }. Nell'occorso, verificatosi il 23 gennaio 2007, la predetta, caduta a terra con violenza, riportò lesioni personali gravi con malattia di durata superiore a giorni quaranta e con eventuali postumi da accertare.

Ha osservato il Trlbunale che, incontestata tra le parto la costruzione del fatto in conformità a quanto descritto nel capo di imputazione, non poteva mettersi in discussione l'elemento oggettivo del reato contestato (omissione e nesso di casualità) mentre lnvece doveva escludersi l'elemento soggettivo della colpa, in difetto di violazione della specifica regola cautelare e della prevedibilità ed

Evitabilità dell'evento. L'evento - ha conclusivamente affermato il Tribunale la conseguenza di un allagamento evidentemente eccezionale e non prevedibile. Propone ricorso per cassazione la parte civile CG ai soli fini del riconoscimento delta responsabilità civile dell'imputato, deducendo un unico motivo di annullamento per violazione di legge.

Sostiene la ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di profili di colpa nella condotta omissiva dell'imputato, per esser costui venuto meno, in veste di amministratore condominiale, allo specifico obbligo di vigilanza impostogli dall'art. 1130, comma 2° cod. civ. con specifico riferimento al mancato completamento della tettoia sovrastante la rampa del **** ed all'omesso collegamento del tubo pluviale ad appositi pozzetti, come peraltro contestatogli nel capo di imputazione.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e deve quindi esser respinto con ogni conseguente effetto a carico dell'imputato, ex art. 616 cod. proc. pen.

il Collegio rileva che il Giudice d'appello, contrariamente alle obiezioni della ricorrente, ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento, come interpretata, con orientamento costante e prevalente, dalla giurisprudenza di legittimità in punto, in particolare, all'accertamento della responsabilità colposa penale, la cui sussistenza, ancorchè

incidentalmente valutata, avrebbe consentito di accogliere l'impugnazione proposta, a fini civili, dalla parte civile. lnvero il Tribunale ha ritenuto che causa prima della scivolata e quindi dell'evento lesivo subito dalla parte civile sia stata la formazione della "porzione di acqua piovana "

in corrispondenza della griglia del pozzetto deputato a far defluire le acque meteoriche proveniente dalla rampa che dalla tettoia di copertura. Tant'e vero che, applicato il c.d. giudizio controfattuale ai fini dell'accertamento del nesso di casualità nei reati commissivi mediante omissione, era giunto alla conclusione che l'evento lesivo, con elevate grade di credibilità razionale, non si sarebbe verificato giacchè,una volta dissotruito lo scarico dal vario materiale che copriva la griglia, l'acqua riprese regolarmente a defluire grazie all'intervento, dopo il fatto, del teste BM. . Tuttavia, come rilevato ancora dal Giudice d'appello, perchè potesse ritenersi sussistente la responsabilità colposa di colui che è investito di una posizione di garanzia (come risultava pacificamente l'imputato, nel caso di specie) quanto alta produzione dell'evento lesivo, deve verificarsi " in concreto sia la sussistenza della violazione di una regola cautelare (generica o specifica) sia della previdibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (c.d. concretizzazione del rischio). " La insussistenza della violazione della regola cautelare, per avere l'imputato curato con diligenza la " manutenzione costante di rampa e pozzetto provvedendo alla pulizia di tombini e canalette " , era dimostrata, secondo il Giudice a quo, dalla documentazione attestante la esecuzione della manutenzione ordinaria della rampa (ultima fattura in data 30 agosto 2006 ovvero cinque mesi prima dell'incidente) e dalla mancata denunzia, da parte dei condomini, del problema do "esondazioni d'acqua dal tombino nè da quello dello scarico del tubo pluviale " in base all'esame dei verbali delle assemblee condominiali. Quindi, coerentemente con la situazione di fatto accertata, ha affermato il Tribunale che l'evento lesivo, in difetto di prove idonea a dimostrare il contrario, doveva ritenersi imprevedibile siccome dovuto ad un allagamento di natura eccezionale, della rampa percorsa dalla C allorchè costei ebbe ad infortunarsi e quindi non evitabile nonostante gli interventi di ordinaria manutenzione concretamente attuati. La colpa penalmente rilevante doveva quindi ritenersi esclusa, date le circostanze, poichè sia l'eccezionalità della quantità di acqua meteorica convogliata nello stesso pozzetto vuoi proveniente dalla sommità della rampa vuoi scaricata da un solo pluviale dalla tettoia in ferro che solo parzialmente copriva la rampa di accesso alle rimesse sia la condotta gravemente imprudente della stessa parte civile che " è scesa da una rampa carrabile anzichè servirsi delle scale pedonali " (come ancora rilevato dal Giudice d'appello - pag. 10 } valevano a connotare l'imprevidibilità e la non prevedibilità dell'evento.

p Q M

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso in Roma,li 18 marzo 2014.

Sentenza prelevata da: www.condominioweb.com